**NOTE INTRODUTTIVE**

*Gruppo di lavoro Open Science*

*Gruppo di lavoro Valutazione*

E.Bovo

*Servizio Professionale Legale e Contenzioso*

I.Giammarioli

*Servizio Trasferimento Tecnologico*

***BOZZA***

*Per aiutare i lettori non addentro alla problematica, sintetizzando i punti salienti di ogni articolo.*

Il presente Disciplinare è stato redatto seguendo le linee guida della CRUI (ref. Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca (giugno 2013)

https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee\_guida\_policy.pdf). Alcuni aspetti specifici mutuano il contenuto di documenti analoghi adottati da UniTrento, UniMilano e UniPadova.

Nella delibera verranno riportati altri concetti importanti per capire le motivazioni (obbligo di deposito OA dei Prodotti VQR 2015-2019 in archivio entro il giugno 2022, nuovo Model Grant Agreement per i progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito di Horizon Europe, etc.)

L’ articolo 1 (Principi generali) introduce il quadro generale nell’ambito del quale il disciplinare si inserisce e trova la sua motivazione.

L’ articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) definisce finalità e ambito di applicazione.

L’ articolo 3 (Definizioni) contiene le definizioni dei termini (non di uso corrente) specifici della materia.

L’ articolo 4 (Archivio istituzionale) istituisce l’Archivio istituzionale individuandone le caratteristiche.

L’ articolo 5 (Deposito e pubblicazione dei Prodotti della ricerca nell’Archivio istituzionale) definisce le modalità di deposito dei Prodotti (pubblicazioni, note, dati, documenti, ecc.) nell’Archivio istituzionale. Il deposito del Prodotto è obbligatorio. Per i Prodotti derivanti da ricerche effettuate prevalentemente con fondi pubblici viene richiesto l’accesso aperto, a meno che non sussistano motivi contrari. A titolo esemplificativo, i vincoli contrattuali relativi ai Prodotti conseguiti nell’esecuzione di attività di ricerca finanziate da terze parti possono prevedere che l’accesso gratuito o libero al pubblico generale sia consentito solo dopo un determinato periodo di tempo al fine di consentire al soggetto finanziatore di tutelare la proprietà intellettuale maturata. Il deposito di ogni Prodotto viene validato dal Coordinatore di CSN della Struttura afferente all’Autore depositante. La validazione non riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, ma unicamente la congruità del Prodotto con i principi e le finalità dell’INFN e risponde alla pratica attualmente in atto nella pubblicazione delle note interne INFN.

L’articolo 6 (Dati della ricerca nell’Archivio istituzionale INFN) individua le modalità di conservazione e gestione dei Prodotti nell’Archivio istituzionale.

L’ articolo 7 (Gestione dei diritti d’autore) disciplina la gestione dei diritti d’autore.

L’articolo 8 (Comitato per l’ accesso ai Prodotti della ricerca) definisce il Comitato in termini della sua composizione e dei suoi compiti.

L’articolo 9 (Oneri di pubblicazione) definisce le modalità di pagamento degli APC.

L' articolo 10 (Deroghe all’ applicazione del disciplinare) stabilisce la possibilità di deroga alle norme contenute nel Disciplinare per i Prodotti derivanti dal cofinanziamento e comunque in collaborazione con terzi.

L' articolo 11 (Edizioni INFN) definisce l’impegno dell’INFN nel sostegno all’ accesso aperto attraverso la pubblicazione di monografie e collane, pratica messa in atto da tempo attraverso collane quali Frascati Physics Series, rivista Asimmetrie, etc.

L’ articolo 12 (Disposizioni finali e clausola di revisione) stabilisce il rinvio alla legislazione italiana e comunitaria per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare e la cadenza delle revisioni al Disciplinare medesimo.

Sommario

[ART. 1. PRINCIPI GENERALI 4](#_Toc107901841)

[ART. 2. FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 5](#_Toc107901842)

[ART. 3. DEFINIZIONI 5](#_Toc107901843)

[ART.4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE 7](#_Toc107901844)

[ART. 5. DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL’ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELL’INFN 7](#_Toc107901845)

[ART. 6. I DATI DELLA RICERCA NELL’ ARCHIVIO ISTITUZIONALE 9](#_Toc107901846)

[ART.7. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE 10](#_Toc107901847)

[ART.8. COMITATO PER L’ACCESSO AI PRODOTTI DELLA RICERCA 11](#_Toc107901848)

[ART. 9. ONERI DI PUBBLICAZIONE 11](#_Toc107901849)

[ART. 10. DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE 12](#_Toc107901850)

[ART.11. EDIZIONI INFN 12](#_Toc107901851)

[ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE 12](#_Toc107901852)

**DISCIPLINARE PER L’ACCESSO APERTO AI PRODOTTI DELLA RICERCA**

**DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**

2021.04.14

Revisione 2022.07.xx

Revisione 2022.11.23

Revisione 2023.01.17

Revisione 2023.02.08

Revisione 2023.03.03

# ART. 1. PRINCIPI GENERALI

* 1. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) concorre allo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica secondo quanto disposto dall’art. 9 della Costituzione, promuovendo, coordinando ed effettuando, come sancito nel proprio Statuto, la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; provvede, altresì, alla promozione della formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.
  2. Nel raggiungimento della propria missione istituzionale, l’INFN attribuisce particolare rilevanza alla disseminazione delle conoscenze derivate dall’attività di ricerca e dagli studi scientifici al fine di rafforzare la ricerca stessa, anche interdisciplinare, rendere più agevole l’uso di contributi scientifici, incrementare la trasparenza verso la cittadinanza e il trasferimento della conoscenza alle imprese, garantendo, nel tempo, la conservazione della produzione scientifica.
  3. Dando seguito agli impegni assunti con l’adesione alla Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica diretta a *“sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell’accesso aperto via Internet”* e ritenendo *“l’accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano validati dalla comunità scientifica”,* l’INFN promuove ogni opportuna iniziativa affinché gli Autori e i detentori di diritti sui Prodotti della ricerca garantiscano, a quanti ne abbiano interesse, il diritto di accesso, gratuito, irrevocabile e universale ai Prodotti originati dall’attività di ricerca.
  4. L’INFN aderisce ai principi affermati dalla Commissione Europea nelle Raccomandazioni del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) e del 25 aprile 2018 (2018/790/UE) sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione in tema di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, promuovendo la conservazione e il riutilizzo dell’informazione scientifica e adoperandosi nel costruire un dialogo con tutti i soggetti interessati a livello nazionale, europeo e internazionale.
  5. L’INFN, in qualità di ente pubblico preposto alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica è tenuto all’adozione di tutte le misure dirette a promuovere l’accesso aperto ai risultati della ricerca nelle ipotesi e secondo i canoni stabiliti dal legislatore nazionale nel decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

# ART. 2. FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

* 1. Il presente Disciplinare è diretto ad incrementare la disseminazione della conoscenza e a rendere disponibili i dati e i contributi derivanti dall’attività di ricerca e dagli studi scientifici a quanti ne abbiano interesse, agevolandone l’utilizzabilità alla società e alle imprese e garantendo la conservazione della produzione scientifica e tecnologica.
  2. L’INFN ha interesse a sviluppare, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca e altri soggetti istituzionali, strategie e politiche di valutazione e valorizzazione della ricerca che tengano conto delle nuove modalità e nuovi canali della comunicazione e dell’informazione scientifica, dell’eventuale impatto socio economico dei risultati della ricerca e dell’attuazione dei principi e delle politiche nazionali, europee e internazionali in materia di *open science* e *open innovation*.
  3. L’INFN sviluppa strategie e politiche di valutazione e valorizzazione della ricerca in modo coerente con i principi del Piano Nazionale Scienza Aperta (2021-2027) adottato con D.M. n. 268 del 28 febbraio 2022 e tenuto conto degli strumenti e obiettivi nello stesso individuati e dei principi FAIR ai quali i Prodotti della ricerca devono conformarsi.

# ART. 3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente Disciplinare, si intende per:

1. **Accesso Aperto (Politiche di Accesso Aperto):** ogni iniziativa volta ad assicurare l’accesso – nella forma di “Accesso libero” o “Accesso gratuito” - ai dati della ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione *inter pares*, nel processo di diffusione, nonché a consentire l’utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, tenuto conto della tutela della proprietà intellettuale.
2. **Accesso chiuso**: forma di deposito che rende il Prodotto accessibile e visibile solo agli Autori e al Comitato.
3. **Accesso con embargo:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto temporaneamente inaccessibile e visibile solo all'Autore e al Comitato.
4. **Accesso gratuito:** pubblicazione di un Prodotto scientifico accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso.
5. **Accesso** **libero:** pubblicazione di un Prodotto scientifico accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al Prodotto, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
6. **Accesso riservato:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto accessibile e visibile solo all'Autore, al personale autorizzato dall'Autore e al Comitato.
7. **Archivio istituzionale** o **Archivio**: Archivio digitale istituito dall’INFN e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Prodotti e dei relativi metadati.
8. **Article Processing Costs - APC**: Diritti di pubblicazione con Accesso Aperto.
9. **ArXiv e IspireHEP:** servizi di archiviazione gratuita ad Accesso Aperto, riconosciuti in ambito internazionale
10. **Autore**: ogni figura professionale, dipendente o associata all’INFN, che, collaborando a qualunque titolo alle attività di ricerca dell’Istituto, generi un Dato o un Prodotto della ricerca. Ove più Autori collaborino per la creazione di un Dato o di un Prodotto, individuano un **Corresponding Author** con l’incarico di gestire il dato o il Prodotto all’esterno della collaborazione.
11. **Data Management Plan – DMP:** documento che indica dettagliatamente le modalità di gestione dei dati della ricerca sia durante un progetto di ricerca, sia dopo il suo completamento; il DMP fornisce una descrizione e un'analisi dei dati, delle tecniche e dei flussi di lavoro che li caratterizzano, degli standard e delle politiche di accesso, riuso e conservazione.
12. **Dati della ricerca o Dati:** Prodotti costituiti da informazioni espresse in qualsiasi formato numerico, provenienti da attività di ricerca e necessarie per validare i risultati della ricerca stessa.
13. **Digital Object Identifier (DOI)**: identificatore unico e persistente assegnato ad ogni Prodotto/Contributo.
14. **Journal Impact Factor** o **Fattore di impatto a N anni**: indice sintetico diretto a misurare il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica negli N anni precedenti.
15. **Licenze Creative Commons (CC):** licenze che, riconoscendo il diritto d’autore, consentono di concedere ad altri l’utilizzabilità di un’opera, un Dato o un Prodotto. Le Licenze Creative Commons si articolano in quelle che seguono o in loro combinazioni:
    1. **Licenza CC-BY** (Attribution): consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e dei lavori derivati da questa a patto che ne venga indicato l'Autore con le modalità da questi specificate.
    2. **Licenza CC-NC** (Non-commercial): consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e lavori derivati da essi o loro rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
    3. **Licenza CC-ND** (No Derivative Works): consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche (verbatim) del Dato o del Prodotto; non sono ammesse derivati o rielaborazioni.
    4. **Licenza CC-SA** (Share-alike): consente che altri distribuiscano lavori derivati dal Dato o dal Prodotto solo con una licenza identica (non maggiormente restrittiva) o compatibile con quella concessa con l'opera originale.
16. **Metadati:** dati di carattere semantico di un Prodotto; possono distinguersi in metadati di base (descrittivi e strutturali) e metadati legati al contesto di appartenenza, quali i dati bibliografici, i soggetti, la struttura di afferenza dell’Autore.
17. **Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting** **(OAI-PMH)** o **Protocollo per la raccolta dei Metadati dell'Open Archive Initiative:** protocollo sviluppato dall'Open Archives Initiative come infrastruttura di comunicazione tra archivi digitali. È utilizzato per raccogliere (o collezionare) i Metadati dei Prodotti di un archivio affinché possano essere costruiti dei servizi che utilizzano Metadati da più archivi.
18. **Principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable):** principi ai quali devono essere conformati i Dati della ricerca per renderli accessibili e riutilizzabili.
19. **Prodotto della ricerca o Prodotto**: espressione del lavoro intellettuale destinata al dibattito scientifico e ad applicazioni tecnologiche, comprensiva di elementi quali documenti, immagini, video, tabelle, disegni, formule, software, dati.
20. **Versione digitale editoriale** o **Version of Record (VoR)** o **PDF editoriale**: versione digitale del Prodotto editata e pubblicata dall’editore.
21. **Versione digitale finale referata** o **Author's Accepted Manuscript (AAM)** o **Post-print**: versione digitale definitiva del Prodotto accettata dall’editore che integri i risultati del processo di referaggio ma non sia stata ancora editata e non presenti loghi o marchi dell’editore.

# ART.4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE

1. L’INFN istituisce un Archivio istituzionale per i propri Dati e Prodotti.
2. L’Archivio è lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dell’INFN e può essere utilizzato per attività di verifica e valutazione della ricerca. L’archivio si conforma al quadro normativo che disciplina la ricerca scientifica e la valutazione della stessa, nonché alle norme in materia di documentazione archivistico-amministrativa e di fruizione del patrimonio scientifico e culturale, in una prospettiva orientata all’accesso aperto.
3. L’Archivio è istituito e mantenuto secondo le migliori pratiche e standard tecnici internazionali per l’adozione dei principi FAIR conformandosi ai requisiti di interoperabilità necessari per il reperimento e l’integrazione dei dati nei portali nazionali, europei e internazionali per la documentazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, di cui allo standard Open Archives Initiative Public Metadata Harvesting (OAI-PMH).
4. L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Prodotti. Le copie di sicurezza sono prodotte e conservate secondo i migliori standard nazionali e internazionali utilizzati per la gestione dei dati della ricerca.
5. L’Archivio è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai Prodotti.

# ART. 5. DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL’ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELL’INFN

1. Gli Autori depositano i propri Prodotti nell’Archivio istituzionale dell’INFN. Il deposito non è richiesto laddove il Prodotto sia già stato depositato su arXiv oppure su InspireHEP. Il Prodotto che costituisca espressione dell’attività intellettuale di più Autori costituisce oggetto di un unico deposito.
2. Nel momento in cui effettua il deposito, l’Autore (o ciascun Autore per i Prodotti espressione dell’attività intellettuale di più Autori) dichiara e garantisce:

* di essere responsabile intellettuale della creazione del Prodotto depositato, a titolo originario o averlo legittimamente rielaborato da altre opere preesistenti, apportando un contributo di originalità;
* che il Prodotto depositato è integro e autentico;
* che in esso non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi;
* di essere titolare del diritto di disporne per le finalità del deposito, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.

1. Ogni Autore utilizzerà la denominazione della struttura di appartenenza nel modo in cui è indicata nella tabella (allegato n.1).
2. Può essere oggetto di deposito il Prodotto della ricerca che sia stato almeno visionato dal Coordinatore della Commissione nazionale della linea scientifica di riferimento, ovvero, nel caso di Prodotto non collegato ad alcuna linea scientifica, dal Direttore della Struttura di appartenenza dell’Autore. Il Coordinatore di Commissione o il Direttore segnalano al Comitato i Prodotti non congrui con i principi e le finalità dell’Ente.
3. L'Autore, salvo diversi accordi che disciplinino l’attività di ricerca da cui è generato il Prodotto, effettua il deposito nell’Archivio Istituzionale INFN consentendo l’accesso al Prodotto della ricerca secondo una delle seguenti modalità:

a) limitazione della consultazione pubblica ai soli metadati descrittivi (informazioni bibliografiche);

b) consentendo l’accesso gratuito o libero ai soli utenti istituzionali;

c) consentendo, immediatamente o dopo un determinato periodo di tempo (embargo), l’accesso gratuito o libero al pubblico generale.

1. I Prodotti suscettibili di brevettazione per i quali emerga un interesse a tale tipologia di tutela, sono depositati nell’Archivio istituzionale INFN solo successivamente alla presentazione della domanda di brevetto.
2. L’Autore è tenuto ad effettuare il deposito del Prodotto nell’Archivio istituzionale INFN almeno secondo la modalità di cui alla lettera a) del comma precedente per finalità di documentazione amministrativa e di conservazione a lungo termine del Prodotto stesso. L’INFN raccomanda di consentire l’accesso al Prodotto secondo la modalità di cui alla precedente lettera c) tutte le volte in cui sia possibile o coerente con eventuali vincoli contrattuali assunti dall’Autore e/o dall’INFN e, in ogni caso, per le pubblicazioni realizzate prevalentemente o esclusivamente con finanziamenti pubblici
3. Nel caso di Prodotti destinati a rivista o altra sede editoriale, nel momento in cui l’Autore ha notizia dell’accettazione del Prodotto da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l’Archivio istituzionale notificando l’accettazione al Comitato. Nello stesso momento l’Autore procede al deposito della versione digitale editoriale (VOR) o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata (AAM) del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza. Se il Prodotto è destinato a rivista o altra sede editoriale, ed è depositato ad Accesso aperto, è assoggettato a licenza Creative Commons Attribution (CC-BY), ovvero, in caso di motivata necessità’, a licenza Creative Commons Share-alike (CC-BY-SA) o Creative Commons No Derivative Works (CC-BY-ND)
4. Nel caso in cui l’Autore disponga dei diritti per l’Accesso libero, il Comitato per l’accesso ai Prodotti della ricerca INFN, di cui al successivo art. 8, chiede all'Autore una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il proprio Prodotto sull’Archivio istituzionale dell’INFN. Il Comitato, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso libero il Prodotto licenziato.
5. Nel caso in cui l’Autore disponga dei diritti per l’Accesso gratuito, il Comitato per l’accesso ai Prodotti della Ricerca INFN chiede all'Autore una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Prodotto sull’Archivio istituzionale. Il Comitato a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso gratuito il Prodotto licenziato.

# ART. 6. I DATI DELLA RICERCA NELL’ ARCHIVIO ISTITUZIONALE

1. I Dati della ricerca sono Prodotti e come tali il loro deposito e la loro pubblicazione seguono le modalità previste nell’art. 5.1 e ss.
2. Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’INFN, e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i Dati della ricerca:

* una volta pubblicati, sono depositati nell’archivio dell’INFN in modo corretto, completo, affidabile, rispettandone la loro integrità;
* sono resi accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi secondo i principi FAIR.

1. Ove non assoggettati a diritti di terze parti e nel caso in cui non sussistano usi vietati per legge, i Dati della ricerca possono essere associati ad una licenza per il libero utilizzo (ad esempio Creative Commons), garantendo la tracciabilità del loro uso e il credito verso la fonte originaria.
2. La eventuale cancellazione o distruzione dei Dati della ricerca è consentita soltanto ove non si ravvisino ragioni etiche o legali ostative e deve risultare tracciabile e documentabile. Allo stesso tempo, si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interessi, così come aspetti di confidenzialità e sicurezza.
3. La responsabilità della raccolta, gestione e manutenzione dei Dati è condivisa tra gli Autori, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto del Codice etico.
4. È responsabilità degli Autori la gestione dei propri dati della ricerca e dei dataset depositati, ovvero:

* la raccolta, documentazione, archiviazione, accesso, uso e conservazione (o distruzione) dei dati della ricerca, compresa la definizione di protocolli e responsabilità nel gruppo di ricerca che vanno incluse in un Data Management Plan (DMP) compilato, laddove previsto da contratti con finanziatori della ricerca o altre entità legali, già nella fase iniziale del progetto
* l’elaborazione e aggiornamento del DMP (per cui si rinvia alle linee guida sui DMP e ai modelli di DMP) e la definizione dei diritti di utilizzo dei dati dopo il termine del progetto;
* l’archiviazione e conservazione di tutti i dati rilevanti -positivi e negativi- per la ricerca stessa, che deve essere effettuata con i medesimi criteri di cui sopra su adeguati supporti informatici, anche al di fuori di specifici DMPs, in condizioni di accesso riservato al/i responsabile/i del progetto/i.
  1. È compito del responsabile del progetto di ricerca:
* definire quali tra i dati debbano essere conservati, tenendo conto dei doveri risultanti da contratti con parti terze;
* fornire assistenza per la progettazione e compilazione dei DMPs;
* sviluppare servizi e meccanismi per la registrazione dei progetti, per consentire il deposito, l’archiviazione e la conservazione dei dati della ricerca e mantenerne l’accessibilità durante e al termine del progetto di ricerca.
* esercitare i diritti e ottemperare agli obblighi previsti dai contratti con i finanziatori della ricerca o altre entità legali.

# ART.7. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

1. Ai sensi della legislazione italiana sul diritto d’autore, fermo restando il diritto morale d’autore riconosciuto a colui che abbia generato il Prodotto della ricerca, spetta all’INFN il diritto di utilizzazione del Prodotto creato e pubblicato per conto e a spese dell’INFN.
2. Poiché la legislazione italiana sul diritto d’autore dispone che l’Autore di articoli su rivista o di contributi singoli a pubblicazione miscellanea torni libero di disporre del proprio Prodotto subito dopo la sua pubblicazione, salvo patto contrario risultante per iscritto, l’INFN raccomanda agli Autori di non sottoscrivere accordi che prevedano la concessione di diritti esclusivi diversi ed ulteriori rispetto a quello di prima pubblicazione e distribuzione commerciale o che impediscano di riutilizzare il Prodotto medesimo.

# ART.8. COMITATO PER L’ACCESSO AI PRODOTTI DELLA RICERCA

1. L’INFN istituisce il Comitato per l’accesso ai prodotti della ricerca.
2. Il Comitato è costituito da quattro componenti: un componente della Giunta esecutiva che lo presiede e tre componenti con provata qualificazione in materia di *OA publishing*, *FAIR data*, calcolo distribuito, *data preservation*, valutazione della ricerca.
3. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente dell’INFN sentita la Giunta Esecutiva e restano in carica per 3 anni con la possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.
4. Ove necessario per un corretto espletamento del mandato, il Comitato per l’accesso ai Prodotti della ricerca si avvale di professionalità specifiche, necessarie o utili, con competenze in materia giuridica ed in particolare di proprietà intellettuale e diritto d’autore o in biblioteconomia.
5. Il Comitato, anche attraverso Linee guida e modelli contrattuali, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d’autore finalizzata all’Accesso aperto o gratuito sull’Archivio istituzionale e nella gestione delle domande di finanziamento degli oneri di pubblicazione.
6. Il Comitato promuove accordi con gli editori al fine di valorizzare i Prodotti della ricerca, garantendo, nella misura più ampia possibile, l’attuazione di politiche di Accesso Aperto attraverso il deposito nell’Archivio istituzionale.
7. Il Comitato promuove iniziative ed eventi diretti alla sensibilizzazione e formazione in materia di Accesso Aperto.
8. Il Comitato monitora costantemente lo stato di attuazione del presente Disciplinare sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull’Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad Accesso aperto, redige annualmente ed invia al Presidente una relazione sullo stato di attuazione del Disciplinare suggerendo misure di intervento per implementare le politiche di Accesso Aperto.

# ART. 9. ONERI DI PUBBLICAZIONE

* 1. Gli oneri di pubblicazione - *Article Processing Costs* (APC) - dei Prodotti della ricerca sono finanziati sui fondi delle Commissioni scientifiche nazionali.
  2. La procedura di spesa viene effettuata su sottocapitolo dedicato al fine di consentirne il monitoraggio.
  3. Possono essere ammessi al finanziamento gli Autori, o i *Corresponding Author* nel caso dei Prodotti originati dall’attività creativa di più soggetti, che intendano pubblicare Prodotti in riviste conformi alle linee guida redatte dal Comitato per l’accesso ai Prodotti della ricerca. Nell’attribuzione del finanziamento è attribuita priorità agli Autori e ai *Corresponding Author* nelle fasi iniziali di carriera.
  4. L’Autore o il *Corresponding Author* presenta domanda di finanziamento per gli oneri di pubblicazione alla Commissione scientifica nazionale di riferimento, corredandola del parere positivo del Coordinatore e del Comitato per l’ accesso ai Prodotti della ricerca. Nell’istanza il richiedente deve dichiarare di non avere disponibilità di fondi dedicati agli oneri di pubblicazione previsti in bandi competitivi.
  5. La Commissione, valutata l’accoglibilità della domanda, qualora non siano presenti risorse nel *budget* del progetto di riferimento, provvede ad assegnarle dal fondo indiviso alla Struttura dell’Autore, disponendone contestualmente lo storno contabile all’ufficio contabilità e bilancio.
  6. Gli oneri di pubblicazione di ciascun Prodotto possono essere ammessi al finanziamento nel limite di un importo massimo individuato annualmente dalla Commissione scientifica nazionale su proposta del Comitato per l’accesso ai prodotti della ricerca.

# ART. 10. DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

* 1. Nel caso di ricerche finanziate, anche parzialmente, da terze parti, l’INFN può stipulare accordi in deroga al presente Disciplinare che abbiano ad oggetto la gestione dei Prodotti della ricerca, ivi inclusi il loro accesso e conservazione, purché nel rispetto della normativa vigente.

# ART.11. EDIZIONI INFN

* 1. L’Istituto incoraggia la creazione di riviste o collane di libri ad Accesso aperto immediato.
  2. Edizioni INFN intende contribuire a diffondere la conoscenza e il prestigio dell’Istituto e a partecipare alla promozione della conoscenza e della cultura anche all’esterno del mondo della ricerca, favorendo la condivisione dei risultati della ricerca scientifica, tecnologica e di terza missione. Per questo promuove la pubblicazione di riviste e di monografie ad accesso aperto e raccomanda agli autori di depositare una copia dei loro contributi nell’archivio.

# ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente disciplinare si applica la normativa italiana e comunitaria in tema di tutela del diritto d'autore e di accesso aperto all’informazione scientifica.
2. Tenuto conto del costante evolvere della disciplina normativa e negoziale comunitaria ed internazionale in materia di Accesso Aperto ai Prodotti della ricerca, il presente Disciplinare sarà oggetto di revisione a cadenza almeno biennale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.** | **Denominazione Struttura INFN da utilizzare come affiliazione dell’autore nel testo del Prodotto** | **Codice univoco ROR** |
| 1 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | [005ta0471](https://ror.org/005ta0471) |
| 2 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bari, Bari, Italy. | [022hq6c49](https://ror.org/022hq6c49) |
| 3 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bologna, Bologna, Italy. | [04j0x0h93](https://ror.org/04j0x0h93) |
| 4 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, Cagliari, Italy. | [03paz5966](https://ror.org/03paz5966) |
| 5 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania, Catania, Italy. | [02pq29p90](https://ror.org/02pq29p90) |
| 6 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara, Ferrara, Italy. | [00zs3y046](https://ror.org/00zs3y046) |
| 7 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze, Firenze, Italy. | [02vv5y108](https://ror.org/02vv5y108) |
| 8 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova, Italy. | [02v89pq06](https://ror.org/02v89pq06) |
| 9 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Lecce, Lecce, Italy. | [00qrf6g60](https://ror.org/00qrf6g60) |
| 10 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano, Milano, Italy. | [04w4m6z96](https://ror.org/04w4m6z96) |
| 11 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano Bicocca, Milano, Italy. | [03xejxm22](https://ror.org/03xejxm22) |
| 12 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Napoli, Napoli, Italy. | [015kcdd40](https://ror.org/015kcdd40) |
| 13 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Padova, Padova, Italy. | [00z34yn88](https://ror.org/00z34yn88) |
| 14 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pavia, Pavia, Italy. | [01st30669](https://ror.org/01st30669) |
| 15 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Perugia, Perugia, Italy. | [05478fx36](https://ror.org/05478fx36) |
| 16 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pisa, Pisa, Italy. | [05symbg58](https://ror.org/05symbg58) |
| 17 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma, Roma, Italy. | [05eva6s33](https://ror.org/05eva6s33) |
| 18 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma Tor Vergata, Roma, Italy. | [025rrx658](https://ror.org/025rrx658) |
| 19 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma Tre, Roma, Italy. | [009wnjh50](https://ror.org/009wnjh50) |
| 20 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Torino, Torino, Italy. | [01vj6ck58](https://ror.org/01vj6ck58) |
| 21 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste, Trieste, Italy. | [05j3snm48](https://ror.org/05j3snm48) |
| 22 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy. | [049jf1a25](https://ror.org/049jf1a25) |
| 23 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Assergi, Italy. | [02s8k0k61](https://ror.org/02s8k0k61) |
| 24 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, Italy. | [025e3ct30](https://ror.org/025e3ct30) |
| 25 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italy. | [02k1zhm92](https://ror.org/02k1zhm92) |
| 26 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratorio di tecniche nucleari per i beni culturali, Milano, Italy. | [01jkemy20](https://ror.org/01jkemy20) |
| 27 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratorio acceleratori e superconduttività applicata, Milano, Italy. | [05s4gph86](https://ror.org/05s4gph86) |
| 28 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro nazionale analisi fotogrammi, Bologna, Italy. | [001d5wc61](https://ror.org/001d5wc61) |
| 29 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Trento Institute for Fundamental Physics And Applications, Trento, Italy. | [00nhs3j29](https://ror.org/00nhs3j29) |
| 30 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Galileo Galielei Institute for Theoretical Physics, Firenze, Italy. | [030ws5c69](https://ror.org/030ws5c69) |

Allegato 1 **Denominazione Struttura INFN da utilizzare come affiliazione dell’autore nel testo del Prodotto** (Per visitare la pagina specifica, digitare https://ror.org/<codice univoco>, ad esempio https://ror.org/005ta0471 )